



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

E.I.

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA n. 099-LEG 23

del 01 DIC. 2023

**OGGETTO:** Procedimenti R. G. N. 3563/2021 ed R.G. N. 6472/2020 innanzi al Tribunale Civile di Palermo – Liquidazione e pagamento onorari per assistenza ai dipendenti Dott.ri S. R., E. S. e M. B. C. G., nel procedimento definito con ordinanza n. 4865/2023 (pratiche nn. 62/2020 e 76/2021).

**U.O.S. SERVIZIO LEGALE**

Proposta n. 099-LEG23 del 29/11/2023

Non comporta Spese e/o Oneri a carico del Bilancio

Il Responsabile dell'istruttoria  
Avv. Alessandra Cristofalo


Responsabile U.O.S.  
SERVIZIO LEGALE  
Avv. Caterina Rizzotto



**U.O.C. ECONOMICO – FINANZIARIO**  
VERIFICA CONTABILE - BILANCIO  
Esercizio 2023

N° Conto economico 5.09.03.02.0101

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Budget assegnato anno 2023

(euro) 203.750,00

Si riscontra la corretta correlazione tra gli effetti contabili conseguenti alla parte dispositiva del presente atto e i valori economici e/o patrimoniali registrati nell'apposito applicativo amministrativo-contabile di gestione del Budget Aziendale


STRUTTURA ASSEGNATARIA DI BUDGET

SERVIZIO LEGALE


Scheda BUDGET allegata

datata 29/11/2023

Il Responsabile  
del procedimento



Il Direttore dell'U.O.C.



Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. **Caterina Rizzotto**

L'anno duemilaventitre il giorno UNO del mese di DICEMBRE, nella sede della U.O.S SERVIZIO LEGALE dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, assistito da BONNI DOMENICO quale segretario verbalizzante, adotta la seguente determina:

**Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE Avv. Caterina Rizzotto,**

**VISTO:**

- il D.Lgs. 502 del 30.12.1992 e s.m.i;
- la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 930 del 07 luglio 2022, con la quale l'Avv. Caterina Rizzotto, in qualità di Responsabile dell'U.O.S. SERVIZIO LEGALE è stata delegata, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**PREMESSO:**

- **che**, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. notificato nell'anno 2020, il Sig. C. F. ha incoato un giudizio civile – portante il numero di RG. 6472/2020 – nei confronti dell'Azienda, nonché dei dott.ri R. S., E. S. e M. B., chiedendo la nomina di un consulente medico legale al fine di accertare la sussistenza di un nesso causale tra i danni asseritamente subiti e le cure ad esso apprestate presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Arnas in occasione dell'intervento cui si è sottoposto in data 04.12.2014;
- **che** l'Arnas si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande di parte avversa;
- **che** i sanitari coinvolti si sono costituiti in giudizio, nominando quale difensore l'avv. A. S., chiedendo il rigetto del ricorso, nonché la dichiarazione di inammissibilità delle domande spiegate dal ricorrente;
- **che** la consulenza tecnica d'ufficio espletata ha escluso profili di responsabilità ascrivibili in capo a tutti i sanitari convenuti e all'Azienda Ospedaliera;
- **che** con successivo ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato nell'anno 2021 - portante R. G. n. 3563/2021 - il Sig. C. F. ha convenuto in giudizio i suddetti convenuti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 123.244,20, oltre i compensi professionali anche del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.;
- **che** l'Arnas si è costituita in giudizio contestando la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e gli asseriti danni subiti, sulla scorta della consulenza svolta nel giudizio di ATP, chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente;
- **che** i dott.ri R. S.; E. S. e M. B. si sono costituiti in giudizio, nominando quale difensore l'avv. A. S., ed hanno contestato qualsivoglia addebito di responsabilità nei loro confronti, chiedendo il rigetto delle domande avverse;
- **che** il giudizio si è concluso con ordinanza n. 4865/2023 con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato le domande proposte dal Sig. C. F. nei confronti dell'Arnas e dei sanitari convenuti, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dai resistenti, quantificate in complessivi € 6.305,00 oltre oneri per ciascuna parte costituita, ed in € 2.550,00 oltre oneri per il procedimento di istruzione preventiva, per ciascuna parte costituita;
- **che**, con atto deliberativo n. 222 del 17.02.2022, l'Azienda aveva già provveduto a versare in favore dell'avv. A. S. per il giudizio di ATP, R. G. N. 6472/2020 l'importo di € 2.689,21 oneri inclusi;
- **che** l'avv. A. S. ha trasmesso nota pro - forma relativa all'attività svolta per un importo per un pari ad € 22.622,34 oneri inclusi per il giudizio ex art. 702 bis c.p., ed € 6.460,20 oneri inclusi per il giudizio di ATP (importo calcolato detratto l'ammontare già corrisposto con la delibera di cui sopra), secondo quanto liquidato dal Tribunale;

**ATTESO:**

- - che l'art. 67 del CCNL per la dirigenza medica vigente *ratione temporis* dispone: "1. L'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatto o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio a carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.2. Qualora il dirigente, sempre che non sussista conflitto di interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che, comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai



parametri ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse...”;

- **che** dalla ordinanza del Tribunale di Palermo si evince l'assoluta mancanza di conflitto di interesse tra la posizione dei dipendenti e quella dell'Azienda;
- **che** ricorrono, pertanto, i presupposti per la liquidazione degli onorari relativi all'assistenza prestata ai dipendenti dirigenti medici;
- **che**, al tempo in cui si è attivato il procedimento, l'Azienda si era dotata di un disciplinare di incarico professionale, al fine di individuare i professionisti disponibili ad assistere i dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per fatti o atti connessi ai compiti d'ufficio, ove erano determinate le condizioni economiche di assunzione dell'incarico: minimi dei parametri forensi di cui al D.M. n.55/2014;
- **che** il legale ha aderito al suddetto disciplinare di incarico ed ha richiesto gli onorari per l'attività difensiva svolta in favore dei dipendenti, trasmettendo nota spese correttamente calcolata secondo quanto liquidato nell'ordinanza, e detratto l'ammontare già precedentemente liquidato dall'Azienda.

**RITENUTO**, sulla base delle superiori considerazioni, che sussistono le condizioni per potere procedere al pagamento in favore dell'avv. A. S.:

- per il giudizio di atp, dell'importo di € 6.460,20 comprensivo comprensivo di Cpa e spese generali, senza iva e ritenuta d'acconto dato il regime fiscale agevolato del professionista, come da parcella pro – forma trasmessa;

- per il giudizio ex art. 702 bis c.p.c., dell'importo di € 22.622,34 comprensivo di Cpa e spese generali, senza iva e ritenuta d'acconto dato il regime fiscale agevolato del professionista, come da parcella pro – forma trasmessa.

**CONSIDERATO**, ancora, che, stante il decisum del giudice per quel che riguarda le spese legali di entrambi i giudizi, al cui pagamento è stato condannato il Sig. C. F. in favore di tutti i convenuti, i dott.ri S. R., E. S. e M. B. hanno rilasciato surroga dell'Arnas per le spese agli stessi riconosciute.

**PRESO ATTO** che il Dirigente Responsabile della U.O. Servizio Legale che propone il presente provvedimento, previo riscontro dell'esito dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale attuato dal responsabile del procedimento, con la propria sottoscrizione, ne attesta la legittimità formale e sostanziale nel rispetto della Legge n. 190/2012, nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione.


#### **DETERMINA**

##### **Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui riportati**


- **Determinare** in euro **29.082,54** la somma occorrente per la esecuzione del presente atto;
- **Dare atto** che il costo di cui al presente provvedimento, da imputare sul conto 5.09.03.02.0101 - "Spese legali da decreti ingiuntivi, liti, arbitraggi, risarcimenti e transazioni", grava sul bilancio preventivo economico annuale del corrente esercizio;
- **Liquidare e pagare** all'avv. A. S. la complessiva somma di € **29.082,54**, comprensiva di spese generali e cpa, senza iva e ritenuta di acconto per il regime fiscale del professionista, come da parcella pro – forma allegata;
- **Autorizzare** l'Area Risorse Economiche ad emettere il relativo ordinativo di pagamento in favore del sopra indicato beneficiario, previa acquisizione della fattura elettronica, ove necessaria;
- **Dare immediata esecuzione** al presente provvedimento al fine di non procrastinare oltre il pagamento delle spettanze ai professionisti incaricati.

La documentazione citata nel presente provvedimento è custodita presso l'ufficio proponente

**Il Responsabile U.O.S. SERVIZIO LEGALE**  
Avv. Caterina Rizzotto



**Il Segretario verbalizzante**



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 03 DIC. 2023 per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

---

---

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

---

Altre annotazioni

---

---

---

---